

Elenco delle cause pregiudiziali esaminate nella riunione del 1 febbraio 2018

Questioni pregiudiziali sollevate dal giudice nazionale

CAUSA	AMMINISTRAZIONI	OGGETTO
CAUSE RIUNITE C-350/17 C-351/17 ITALIA CONSIGLIO DI STATO (DECISIONE SU PARTECIPAZIONE A FASE ORALE)	MIN. GIUSTIZIA MIN. INFRASTRUTTURE MIN. SVILUPPO ECONOMICO ANAC AGCM AUTORITA' REGOLAZIONE TRASPORTI PCM-DAGL PCM-DAR	<u>Trasporto pubblico dei passeggeri</u> Interpretazione del Regolamento n. 1370/2007, che istituisce un quadro normativo comune per i servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia (dubbio sulla possibilità per i soggetti che beneficino di affidamenti diretti di servizi pubblici di trasporto di prendere parte alle cd. gare extra moenia, gare cioè relative ad un bacino territoriale diverso (nella fattispecie, Italia) da quello in cui già operano in siffatte condizioni di vantaggio non concorrenziale (nella fattispecie, Francia).
C-606/17 ITALIA CONSIGLIO DI STATO	MIN. SALUTE MIN. GIUSTIZIA MIN. INFRASTRUTTURE MIN. SVILUPPO ECONOMICO AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE AGCM AIFA PCM-FUNZIONE PUBBLICA PCM-DAGL PCM-DAR	<u>Appalti pubblici</u> Compatibilità con la normativa UE in materia di affidamento dei contratti pubblici della disciplina italiana di settore nella misura in cui consente, nella fattispecie, l'affidamento diretto da parte della Regione Veneto ad un Ospedale privato "classificato" di un finanziamento di scopo finalizzato alla realizzazione di radiofarmaci destinati ad essere forniti gratuitamente, senza ulteriore procedura di gara, a diverse amministrazioni pubbliche (dubbio sulla compatibilità europea di una particolare modalità organizzativa del servizio sanitario pubblico italiano che inserisce funzionalmente gli Ospedali ecclesiastici nella rete del Sistema sanitario regionale, nonostante la loro natura formalmente privata, sulla base di apposite convenzioni previste dalla speciale legislazione statale sanitaria, che intende valorizzare

		la vocazione assistenziale di interesse generale svolta da qualificate istituzioni ospedaliere private, anche di ispirazione religiosa).
--	--	--

Questioni pregiudiziali sollevate dai giudici di altri Paesi UE

<p>C-607/17 SVEZIA</p>	<p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. ECONOMIA E FINANZE</p> <p>MIN. SVILUPPO ECONOMICO</p>	<p><u>Libertà di stabilimento</u></p> <p>Compatibilità delle disposizioni nazionali relative all'imposta sul reddito in caso di fusione con l'art 49 del TFUE in tema di diritto di stabilimento (dubbio se una società svedese, che procede alla fusione di una sua controllata tedesca senza costituzione di una stabile organizzazione in Germania, possa portare in deduzione le perdite pregresse della società incorporata, a meno che tali perdite non possano essere considerate definitive, così come previsto dalla normativa dello Stato membro della società controllata).</p>
<p>C-608/17 SVEZIA</p>	<p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. SVILUPPO ECONOMICO</p> <p>MIN. ECONOMIA E FINANZE</p>	<p><u>Libertà di stabilimento</u></p> <p>Interpretazione dell'art. 49 TFUE volta a chiarire, alla luce della sentenza Marks & Spencer (C-446/03), se una società controllante residente in uno SM (Svezia, nella fattispecie) abbia il diritto di dedurre le perdite definitive in una società controllata residente in un altro SM (Spagna, nella fattispecie) anche nel caso in cui quest'ultima sia indirettamente controllata dalla controllante.</p>
<p>CAUSE RIUNITE C-609/17 C-610/17 FINLANDIA</p>	<p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. LAVORO</p> <p>INPS</p> <p>MIN. SALUTE</p> <p>PCM-FUNZIONE PUBBLICA</p>	<p><u>Orario di lavoro</u></p> <p>Compatibilità dell'art. 7 della direttiva 2003/88/CE sull'orario di lavoro, e dell'art. 31.2 della Carta di Nizza con una disposizione nazionale contenuta nel contratto collettivo per il settore dei servizi sanitari secondo cui un lavoratore, riguardo al quale sia noto che,</p>

		<p>durante le proprie ferie, dovrà sottoporsi a un trattamento per una malattia, non ha alcun diritto al riporto di ferie ricadenti nel periodo interessato, che gli spettino in base al contratto collettivo ma che vadano oltre le ferie disciplinate nella legge finlandese sulle ferie annuali</p>
<p>C-616/17 FRANCIA</p>	<p>MIN. POLITICHE AGRICOLE</p> <p>MIN. SALUTE</p> <p>MIN. AMBIENTE</p> <p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. SVILUPPO ECONOMICO</p> <p>MIN. INTERNO</p>	<p><u>Regolamento n. 1107/2009 sui prodotti fitosanitari</u></p> <p>Validità del Regolamento n. 1107/2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, rispetto al principio di precauzione che costituisce un principio generale di diritto dell'UE enunciato all'articolo 191.2 TFUE (<i>dubbio sulla validità del reg. n. 1107/2009 nell'ipotesi in cui non definisce con precisione la nozione di sostanza attiva né prevede la molteplicità e la combinazione di più sostanze, lasciando tale compito al richiedente l'autorizzazione alla commercializzazione e prevede dei test e delle valutazioni eseguiti dai predetti richiedenti senza contemplare delle controanalisi indipendenti</i>).</p>
<p>C-617/17 POLONIA</p>	<p>PCM-DAGL</p> <p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. ECONOMIA E FINANZE</p> <p>AGCM</p> <p>IVASS</p>	<p><u>Ne bis in idem e tutela della concorrenza</u></p> <p>Interpretazione del principio del ne bis in idem di cui all' art. 50 della Carta di Nizza nell'ambito di procedimenti volti alla tutela della concorrenza (dubbio sulla sussistenza di una violazione del principio del ne bis in idem nel caso di una doppia sanzione per lo stesso comportamento anticoncorrenziale – una volta come conseguenza dell'aver commesso un'infrazione vietata dal diritto nazionale, e la seconda volta per un'infrazione vietata dal diritto dell'Unione europea).</p>

<p style="text-align: center;">C-623/17 REGNO UNITO</p>	<p>PCM-DAGL</p> <p>PCM-FUNZIONE PUBBLICA</p> <p>MIN. INTERNO</p> <p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. SVILUPPO ECONOMICO</p> <p>AGCOM</p>	<p><u>Dati personali nel settore delle comunicazioni elettroniche</u></p> <p>Applicabilità della direttiva 2002/58/CE, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, all'attività di acquisizione e utilizzo dei dati di comunicazione di massa da parte dei servizi di sicurezza nazionale prestati dalle agenzie di sicurezza e di intelligence, tenuto conto dell'art. 4 TUE secondo il quale la tutela della sicurezza nazionale resta di esclusiva competenza di ciascuno Stato membro (caso in cui con un ordine ministeriale è stato imposto ad un gestore di reti di comunicazione elettronica di fornire dati di comunicazione di massa alle agenzie di sicurezza e intelligence).</p>
--	--	--

Ricorso per inadempimento ex art. 260.3

<p style="text-align: center;">C-605/17 COMMISSIONE C. SLOVACCHIA</p>	<p>MAECI</p> <p>PCM-DPE</p>	<p><u>Procedure di infrazione per mancato recepimento</u></p> <p>Possibile intervento a sostegno della Slovacchia nell'ambito di un ricorso per infrazione proposto dalla Commissione, ai sensi dell'art. 260.3 TFUE (e pubblicato nella GUUE del 15 gennaio 2018), per inadempimento dell'obbligo di comunicare, da parte della Slovenia, le misure di recepimento della direttiva alla direttiva 2014/61/UE, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità.</p>
--	---	--